

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e all'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea siano riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
189505	Processo per la conversione delle polveri da eaf in materiali riutilizzabili	ENGITEC TECHNOLOGIES S.P.A.	Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014).
222200	Sviluppo di un sistema integrato innovativo di efficientamento energetico nei processi di fusione dell’alluminio a forte impatto nel territorio per un miglioramento del bilancio ambientale d’area	RAFFMETAL S.P.A.	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 40,00 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
224335	Prediction RelAted Group per la Malattia di Alzheimer (PRAGMA). I big data a supporto della prevenzione e della diagnosi precoce di una malattia neurodegenerativa.	BV TECH S.P.A.	Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014).
229393	Innovazione condivisa per lo sviluppo sostenibile di tecnologie edili ad alte prestazioni	COMET S.R.L.	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 22,60 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
229838	Sviluppo e diffusione di dispositivi medici indossabili per la valutazione dello stato fisico, della capacità d’esercizio e delle condizioni di well-being	L.I.F.E. CORPORATION	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 35,80 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
230529	Utilizzo di CELLule Staminali per lo sviluppo di prodotti nanotecnologici cell-free per la riparazione del danno cerebrale	FONDAZIONE POLIAMBULANZA	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 2,62 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
231296	ATTRACT A meThodological icT-based appRoAch for Crowd management	EXPRIVIA S.P.A.	Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014).
234410	TeSSuto - Tessuto urbano di open services sui bisogni della persona e della comunità	ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 0% del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
236395	MED3D	TECHINNOVA S.R.L.	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 4,08 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
239716	Siderurgia Sostenibile 4.0	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A.	Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014).

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

240497	My Lombardy	GFT ITALIA S.R.L.	Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014).
240944	ROTOMOULDING CON PE VERNICIABILE ASSISTITO DA MICROONDE	SLIDE S.R.L.	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 12,66 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.
241965	3D CITY MANAGER	BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI	Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 0 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poiché il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
225871	NexErgia – Sistema per la generazione e gestione di energia (elettrica e termica) da impiegare negli edifici e derivante da fonti energetiche 100% rinnovabili	TECNINT HTE S.R.L.	Il partner Centro di Ricerca sul sistema energetico - RSE SpA non è ammissibile in quanto non registrato in Questio al momento della presentazione della domanda, come invece richiesto dall'art. 5 della Call. Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
236962	Fluidi Magnetici per la decontaminazione ambientale nell’industria metallurgica	TECNOCHIMICA S.P.A.	I costi relativi all'art. 29 non sono ammissibili in quanto non viene rispettato l'obbligo della soglia minima del 50% per strumentazione e attrezzature prevista dall'art. 7 della Call. Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
237850	Nuove tecnologie INNOvative per il miglioramento dell'efficienza dei processi di trattamento e recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e la riduzione dell'impatto ambientale	RAECYCLE S.C.R.L.	I costi relativi all'art. 29 non sono ammissibili in quanto non viene rispettato l'obbligo della soglia minima del 50% per strumentazione e attrezzature prevista dall'art. 7 della Call. Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
238132	Trattamenti superficiali ecosostenibili per l’industria manifatturiera	KENOSISTEC S.R.L.	I costi relativi all'art. 29 non sono ammissibili in quanto non viene rispettato l'obbligo della soglia minima del 50% per strumentazione e attrezzature prevista dall'art. 7 della Call. Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili d ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e che l'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea sono riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate. 2) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di ricerca Industriale - Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca. 3) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 5 della Call nella parte che prevede che nel partenariato debba essere presente almeno un Organismo di Ricerca. L'art. 5 della Call ha infatti previsto che il partenariato proponente il progetto debba essere composto da almeno due soggetti di cui uno deve essere un'impresa e l'altro un Organismo di Ricerca. I soggetti che costituiscono il partenariato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della Call.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
224007	AQUA	TOPNETWORK S.P.A.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 10,38 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2) Il partner CRS4, unico Organismo di Ricerca presente nel partenariato non è ammissibile per carenza dei requisiti soggettivi in quanto non risulta registrato in Questio all'atto di presentazione della domanda. 3) Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Mancato rispetto dell’art. 5 della Call ed in particolare dell’obbligo per l'Organismo di Ricerca di sostenere almeno il 10% delle spese ammissibili in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 25, comma 6, punto b), lettera i) del Regolamento UE 651/2014		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
228704	Produzione di carburo di silicio da biomassa e rifiuti organici	GREEN ENERGY S.R.L.	Il partenariato ha al suo interno tre Organismi di Ricerca: RD Power, Università di Trento e CNR. RD Power e Università di Trento non sono partner ammissibili per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della Call: non risultano registrati in Questio al momento della presentazione della domanda. Il partner CNR, pur ammissibile, non raggiunge il 10% delle spese ammissibili sull'art. 25.

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Mancato rispetto dell’art. 12 della Call che prevede l'apposizione di firma telematica sull'atto di costituzione dell'aggregazione da parte di tutti i Partner aderenti. L'art. 12 della Call ha infatti previsto che ai fini dell'ammissibilità dovesse essere presentata della documentazione obbligatoria, firmata telematicamente, tra cui l'atto di costituzione dell'aggregazione. Successivamente la DGR 5371 del 05 luglio 2016 ha precisato che per atto costitutivo dell'aggregazione doveva intendersi l'accordo di partenariato.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
231650	IL PAESE RITROVATO	LA MERIDIANA DUE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	I partner non hanno sottoscritto telematicamente l'accordo di partenariato

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Manzacanza dei requisiti soggettivi ex art. 5 della Call. Mancato rispetto dell'art. 16 della Call, che ha escluso dal Regime di aiuto le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento europeo 651/2014.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
237327	IONE+	ITALTEL S.P.A.	Le imprese Italtel e Iveco risultano essere in difficoltà ai sensi del Regolamento europeo 651/2014

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili d ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e che l'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea sono riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate. 2) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di ricerca Industriale - Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
213497	GEOLOS	TERRARIA S.R.L.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 0 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2) Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
222170	RObots for the Treatment Of NEuro-motor Disorders	SOFTEC S.P.A.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 0 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2) Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
222833	Dualpaint vernici pluri-funzionalizzate per legno e metalli	IVM CHEMICALS S.R.L.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 7,95 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2) Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili d ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e che l'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea sono riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate. 2) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di ricerca Industriale - Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca. 3) Mancato rispetto dell’art. 4 della Call che prevede l’obbligo per le PMI, in presenza di una Grande Impresa, di sostenere almeno il 30% delle spese ammissibili riferite all'art. 29. L'art. 4 della Call infatti rimanda esplicitamente all'art. 29 del Regolamento UE 651/2014, che all'articolo 29, comma 2, prevede la possibilità di aiuti per le attività di Innovazione anche alle grandi imprese soltanto se vi è un'effettiva collaborazione con le PMI per le attività sovvenzionate e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
232768	IM4CV: “Innovative Manufacturing for Control Valves Production” - Produzione di valvole di regolazione per ambienti aggressivi mediante tecnologie innovative”.	OMB VALVES S.P.A.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 48,80 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2)La PMI coinvolta nel partenariato sostiene il 28,70% delle spese ammissibili riferite all'art. 29, non è quindi rispettata la soglia minima del 30% delle spese ammissibili dell'art. 29 per le PMI in presenza di grandi imprese, come invece previsto all'art. 4 della Call. 3) Considerate le spese non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca. 2) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 5 della Call nella parte che prevede che nel partenariato debba essere presente almeno un Organismo di Ricerca. L'art. 5 della Call ha infatti previsto che il partenariato proponente il soggetto debba essere composto da almeno due soggetti di cui uno deve essere un'impresa e l'altro un Organismo di Ricerca.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

243058	Prototipo di modulo abitativo residenziale a lungo termine per l’invecchiamento attivo (villaggio “inter-attivo”)	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 13,90 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). 2) I due Organismi di Ricerca del partenariato, Università della Calabria e C.I.R.M., non sono ammissibili per carenza dei requisiti soggettivi in quanto non risultano registrati in Questio all'atto di presentazione della domanda. 3) L'Organismo di Ricerca Università della Calabria non è inoltre ammissibile in quanto on raggiunge il 10% delle spese ammissibili sull'art. 25, così come previsto dall'art. 5 della Call. 4) Considerate le spese non ammissibili e le spese dei soggetti non ammissibili, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
222521	Architetture per applicazioni spaziali altamente configurabili.	D-ORBIT S.R.L.	1) L'Università degli Studi di Padova, unico Organismo di Ricerca del partenariato, non è ammissibile per carenza dei requisiti soggettivi in quanto non risulta registrato in Questio all'atto di presentazione della domanda. Inoltre ha spese generali superiori alla soglia del 15% delle spese di personale prevista dall'art. 7 della Call. 2) Considerate le spese del soggetto non ammissibile, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili d ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e che l'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea sono riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate. 2) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 5 della Call nella parte che prevede che nel partenariato debba essere presente almeno un Organismo di Ricerca. L'art. 5 della Call ha infatti previsto che il partenariato proponente il progetto debba essere composto da almeno due soggetti di cui uno deve essere un'impresa e l'altro un Organismo di Ricerca. I soggetti che costituiscono il partenariato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della Call. 3) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3 della Call nella parte che recita "L’investimento minimo del progetto è pari a 5 milioni di euro". L'investimento minimo del progetto è determinato sulla base dei costi ammissibili, che definiscono non solo le voci di spesa per le quali è concedibile il contributo pubblico ma anche e soprattutto le spese che il Regolamento UE 651/2014 riconosce come riconducibili alle voci di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione, determinandone una corrispondenza univoca.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE
245167	SVILUPPO DI NUOVI farmaci BIOLOGICI PER LA TERAPIA delle artriti mediante integrazione di metodologie innovative	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	1) Nel budget presentato non risultano spese correlate né alle voci di costo ammissibili per l'Innovazione per le PMI (ex art. 28 del Reg. UE 651/2014) né per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione (ex art. 29 del Reg. UE 651/2014). 2) Gli Istituti del partner CNR, Organismi di Ricerca del partenariato, non sono ammissibili per carenza dei requisiti soggettivi in quanto non risultano iscritti in Questio all'atto di presentazione della domanda. 3) Considerate le spese del soggetto non ammissibile, il budget di progetto non raggiunge la soglia dei 5 milioni di euro.
MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	1) Mancato rispetto dell'obbligo previsto dagli artt. 3 e 7 della Call, che prevede che “I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sia la parte di Innovazione” (ex artt. 28 e 29 del Reg. UE 651/2014). L'art. 3 della Call definisce infatti l'obbligo per i soggetti proponenti di proporre progetti che sviluppino sia la Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, che l'Innovazione. L'art 7 prevede inoltre costi ammissibili d ricondotti agli obiettivi (Ricerca-Sviluppo e Innovazione) che si intendono sviluppare nel progetto, con rinvio al Reg. UE 651/2014 per la definizione delle specifiche dei costi ammissibili. Il combinato disposto dei due articoli definisce la volontà di prevedere che ogni progetto abbia al suo interno la presenza di costi ammissibili relativamente a Ricerca Industriale-Sviluppo Sperimentale e che l'Innovazione, ovvero di costi che ai sensi della normativa europea sono riconosciuti come riconducibili alle attività di cui sopra e che attraverso la presenza di tali costi si renda evidente la presenza all'interno del progetto delle attività richieste. Il monitoraggio conclusivo sull'effettiva realizzazione delle attività previste nel progetto avverrà infatti attraverso la validazione delle spese rendicontate attinenti alle attività realizzate. 2) Mancato rispetto del principio di autonomia dei partner previsto dall’art. 5 della Call.		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	SPECIFICHE

Di seguito si elencano i progetti non ammissibili con le motivazioni generali e specifiche della non ammissibilità:

214567	W@W - Well Ageing@Work	GPI S.p.A.	1) Con riferimento all'art. 29, i costi relativi a strumentazione e attrezzature sono pari al 2,05 % del totale dei costi dell'art. 29. I costi non sono ammissibili perché non è rispettata la soglia minima del 50% di costi per strumentazione e attrezzature rispetto al totale dei costi ammissibili relativi all'art. 29 (ex art. 7 della Call). Poichè il budget di progetto non prevede spese sull'art. 28 e non sono ammissibili i costi ex art. 29, non risultano spese per attività di innovazione. 2) Il partner CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA - CBIM: a) ha tra i soci fondatori IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione di Pavia (partner del progetto); b) ha tra i soci fondatori IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino di Pavia (partner del progetto); c) ha partecipazioni in GBIM s.r.l che a sua volta è controllata al 70% da GPI (capofila del progetto).
--------	------------------------	------------	--

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	Mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100 previsto dall'art. 14 della Call		
ID PROGETTO	TITOLO DEL PROGETTO	RAGIONE SOCIALE CAPOFILA	
246552	LIGHT STATION DOMINATION Il futuro delle infrastrutture intermodali	SM OPTICS S.R.L.	45
243165	Confimi Industria 4.0 – Internet of Manufacturing for PMI	BETACOM SRL	57
243284	ZeroInfection	PG SEVEN S.R.L.	65
240751	FASHION TECH - innovazione di prodotto e processo di design attraverso il connubio moda & tecnologia	PUNTO AZZURRO S.R.L.	51
238056	Sistemi non strutturali Innovativi, Intelligenti ed Integrati per la siCUrezza/pRotezione Antisismica delle persone	HARPACEAS SRL	61
239770	Sistema Monitoraggio Acque	OMNITECH S.R.L.	60
236795	Progettazione e realizzazione di un sistema integrato, modulare e intelligente per la lavorazione di travi e profili nella fabbrica 4.0 del futuro	FICEP S.P.A.	64
234570	Studio di una nuova lega a base di ghisa e di una nuova tecnologia monolitica per la realizzazione di particolari a geometria complessa per il settore automotive e definizione e implementazione di un nuovo metodo di produzione ad elevata efficienza	FONDERIA CASATI S.P.A.	65
229818	Berna Intelligent Factory	BERNA ERNESTO S.P.A.	60